

Allegato A

Accordo di contitolarità del trattamento dei dati tra i enti sottoscrittori della Convenzione per la gestione della Rete Bibliotecaria Mantovana (RBM)

Art. 1 Ruoli e attività di trattamento di dati personali

1.1 Gli Enti sottoscrittori alla RBM agiscono in regime di contitolarità dei trattamenti di dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26 del Regolamento UE n. 679/2016.

1.2 Al fine di:

- condividere le risorse bibliotecarie per una più ampia accessibilità dei documenti all'utenza;
- condividere le anagrafiche e altre informazioni sugli utenti con lo scopo di massimizzare l'efficienza e l'efficacia dei servizi bibliotecari erogati, in aderenza ai principi della Convenzione della Rete Bibliotecaria Mantovana (RBM).

I trattamenti di dati personali in regime di contitolarità sono quelli che afferiscono ai servizi bibliotecari integrati e riguardano i dati personali degli utenti delle biblioteche dal sistema di gestione bibliotecario. Il corretto trattamento delle categorie di dati sopra elencate ricade nella responsabilità di ogni singolo Titolare il quale è tenuto a fornire precise disposizioni ai propri operatori sulle modalità di trattamento dei dati che rispettino i principi di cui agli articoli 5 e 6 del Regolamento europeo 679/2016.

1.3 Tipo di dati personali

Le categorie di dati personali oggetto di trattamento, in relazione al servizio/attività in epigrafe indicata, sono: (barrare le caselle)

- dati anagrafici,
- dati economico/patrimoniali, finanziari e fiscali,
- dati di localizzazione,
- dati relativi a condanne penali e reati,
- dati relativi alla salute e ai minori
- dati inerenti persone fisiche
- dati inerenti persone giuridiche
- dati inerenti altri enti pubblici.

1.4 Categorie di interessati

Le categorie di interessati, i cui dati sono oggetto di trattamento, sono i soggetti su cui gravano i servizi oggetto della Convenzione per la gestione dei servizi bibliotecari (utenti, fornitori, istituzioni)

1.5 I dati sono trattati dagli enti sottoscrittori limitatamente alle finalità sopra descritte e ricade nell'ambito di responsabilità di ciascun Titolare vigilare affinché i propri operatori trattino i dati solo ed esclusivamente per le finalità dichiarate.

1.6 Nei casi in cui Soggetti terzi concorrano al trattamento di dati personali oggetto di contitolarità, ciascuno dei Contitolari autonomamente designa per iscritto gli stessi quali Responsabili del trattamento di dati personali.

1.7 Le Parti si impegnano altresì, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del Regolamento (EU) 2016/679, a mettere a disposizione dell'interessato il contenuto del presente Accordo con le modalità di comunicazione che riterrà più opportune e confacenti al modello di privacy policy adottato.

1.8 I Contitolari curano in sinergia gli adempimenti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali. È compito di ciascun Contitolare verificare l'osservanza degli obblighi in materia di protezione dei dati personali presso le proprie sedi.

1.9 È definito Gestore Tecnologico il soggetto che gestisce uno o più dei servizi di seguito indicati:

- i servizi sistemistici;
- servizi infrastrutturali;
- l'assegnazione credenziali e l'assistenza tecnica agli utenti;
- servizi applicativi riferiti ai servizi bibliotecari integrati.

1.10 I Contitolari possono avvalersi di uno o più gestori tecnologici.

1.11 Tutte le interazioni in materia di protezione dei dati personali tra i Contitolari sono effettuate a mezzo posta elettronica.

Art. 2 Il ruolo del fornitore del Sistema informatico di Gestione Integrata dei servizi bibliotecari

2.1. Il fornitore del Sistema informatico di Gestione Integrata dei servizi bibliotecari, ai fini della ripartizione di compiti e responsabilità in materia di protezione dei dati personali, è Responsabile del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016.

Il Fornitore del Sistema informatico di Gestione Integrata (CLAVIS):

- a. effettua l'attività di progettazione, sviluppo e manutenzione evolutiva, secondo le specifiche funzionali adottate d'intesa con la RBM, in aderenza alle Linee Guida di sicurezza nello sviluppo delle applicazioni pubblicate da AGID e, in ogni caso, garantendo misure di sicurezza adeguate ai rischi correlati ai trattamenti;
- b. nella sua qualità di Responsabile del trattamento ex art. 28 del Regolamento UE 2016/679, tratta i Dati personali solo ai fini dell'esecuzione dell'oggetto del contratto di affidamento delle attività di progettazione, sviluppo e manutenzione evolutiva;
- c. non trasferisce i Dati personali a soggetti terzi, se non a fronte di quanto disciplinato nel presente accordo;
- d. adotta procedure atte a garantire l'aggiornamento, la modifica e la correzione, su richiesta del coordinamento della RBM;
- e. assicura la massima collaborazione al fine dell'esperimento delle valutazioni di impatto ex art. 35 del GDPR che la RBM intenderà esperire sui trattamenti che rivelano, a Suo insindacabile giudizio e a seguito di accordo con i contitolari, un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
- f. implementa appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati;

g. dà attuazione alla prescrizione di cui al punto 2 lettera e) “Verifica delle attività” del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema” dando evidenza ai Contitolari delle nomine degli Amministratori di sistema effettuate in conformità al sopracitato Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali;

h. assicura massima cooperazione e assistenza al fine di dare effettività alle azioni di mitigazione previste dal Polo per affrontare rischi correlati al trattamento;

Art. 3 Il ruolo degli enti sottoscrittori

3.1 Gli enti sottoscrittori, ai fini della ripartizione di compiti e responsabilità in materia di protezione dei dati personali, sono Responsabili del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016.

3.3 Gli enti sottoscrittori sono autorizzati alla designazione di altri responsabili del trattamento (d’ora in poi anche “sub-responsabili”), a condizione che siano imposti agli stessi condizioni vincolanti in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 4. Informativa per il trattamento dei dati personali

4.1 I Contitolari stabiliscono le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 e si assumono l’onere, singolarmente e per il proprio bacino di utenza, di rendere disponibile l’informativa agli interessati.

4.2 Nei casi in cui i dati siano raccolti in presenza fisica dell’interessato, l’informativa per il trattamento dei dati personali, come definita dai Contitolari, è fornita dalla biblioteca presso la quale il dato è stato raccolto.

4.3 In ogni caso l’informativa per il trattamento dei dati personali è messa a disposizione degli utenti ovvero resa permanentemente disponibile sia in formato cartaceo nelle sedi bibliotecarie, che in formato telematico sui siti web istituzionali delle singole biblioteche e della RBM.

4.4 Gli Enti possono utilizzare i dati personali degli utenti per finalità ulteriori compatibili, ai sensi e nei limiti del Considerando 50 e dell’art. 6 par. 4 del Regolamento UE 679/2016 tenendo conto “tra l'altro di ogni nesso tra tali finalità e le finalità dell'ulteriore trattamento previsto, del contesto in cui i dati personali sono stati raccolti, in particolare le ragionevoli aspettative dell'interessato in base alla sua relazione con il titolare del trattamento con riguardo al loro ulteriore utilizzo; della natura dei dati personali; delle conseguenze dell'ulteriore trattamento previsto per gli interessati; e dell'esistenza di garanzie adeguate sia nel trattamento originario sia nell'ulteriore trattamento previsto”.

Art. 5. L’esercizio dei diritti da parte degli interessati

5.1 Gli interessati possono esercitare i diritti loro riconosciuti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, presentando istanza nei confronti di qualsiasi Ente aderente alla RBM, direttamente nelle biblioteche o tramite modalità telematiche.

5.2 Le parti conservano i dati personali degli interessati, conformemente ai principi di cui all’art. 5 del GDPR, per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali degli enti secondo quanto concordato nella Commissione Tecnica di RBM, e con specifico riguardo al principio di limitazione della conservazione di cui all’art. 5, paragrafo 1, lett. e) GDPR). Nei casi in cui l’utente richieda la cancellazione dei propri dati personali le Parti eliminano ogni dato personale in proprio possesso ad esso riferito.

Art. 6. Le misure di sicurezza

6.1 I Contitolari utilizzano sistemi affidabili che garantiscano la sicurezza dei procedimenti, in conformità ai criteri riconosciuti in ambito europeo o internazionale, allineando le proprie procedure di sicurezza agli standard internazionali.

6.2 Gli Stessi implementano misure adeguate a prevenire ogni possibile contraffazione, nonché idonee anche a garantire la riservatezza, l'integrità e la sicurezza del procedimento e delle attività di generazione delle credenziali di accesso.

6.3 I Contitolari formano adeguatamente i soggetti autorizzati al trattamento di dati personali in conformità a quanto disposto dal precedente articolo 1.2.

6.4 I Contitolari, nell'ambito della gestione tecnologica del servizio, effettuano attività di monitoraggio della sicurezza degli strumenti informatici.

Art. 7 Disservizi, incidenti di sicurezza e data breach

7.1 I Contitolari comunicano immediatamente alle parti qualsiasi sospetta distruzione, perdita, alterazione, divulgazione o accesso non autorizzato ai dati e alle informazioni trattate.

7.2 I Gestori Tecnologici comunicano e agli Enti sottoscrittori eventuali malfunzionamenti e/o interruzioni di servizio (programmate e non).

7.3 Nel caso di ricezione di informazioni inerenti una presunta violazione, i Contitolari, in aderenza agli artt. 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679, valutano congiuntamente la probabilità che la violazione presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche e procedono all'eventuale notifica al Garante per la protezione di dati personali ed eventualmente agli interessati.

Art. 8 Durata dell'accordo

8.1 La durata del presente accordo è correlata alla somministrazione dei servizi bibliotecari integrati della RBM.

8.2 Il presente accordo deve intendersi risolto nel caso di cessazione della somministrazione del servizio.

Art. 9 Modifiche all'accordo

9.1 Le eventuali modifiche al presente Accordo sono apportate per iscritto.

9.2 L'invalidità, anche parziale, di una o più delle clausole del presente Accordo non pregiudica la validità delle restanti clausole.

9.3 Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si rinvia alla Convenzione della RBM, nonché alle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali.